

Codice A1604B

D.D. 18 febbraio 2020, n. 59

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di quattro pozzi potabili - denominati SP1, SP3, SP4 e SP5 - ubicati nel Comune di San Paolo Solbrito (AT) e gestiti dall'Acquedotto della Piana S.p.A..



ATTO N. DD-A16 59

DEL 18/02/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione delle aree di salvaguardia di quattro pozzi potabili - denominati SP1, SP3, SP4 e SP5 - ubicati nel Comune di San Paolo Solbrito (AT) e gestiti dall'Acquedotto della Piana S.p.A..

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 "*Astigiano Monferrato*", d'intesa con il Comune di San Paolo Solbrito (AT) e con l'Acquedotto della Piana S.p.A. - ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale in questione nonché committente dello studio per la ridefinizione delle aree di salvaguardia - con nota in data 13 novembre 2019, ha trasmesso la documentazione a supporto delle proposte di definizione delle aree di salvaguardia di quattro pozzi potabili - denominati *SP1*, *SP3*, *SP4* e *SP5* - ubicati nel medesimo Comune di San Paolo Solbrito.

Prima di trasmettere le proposte, l'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 ha convocato - in data 31 maggio 2019 e 4 luglio 2019 - appositi Tavoli di valutazione per la disamina congiunta della documentazione riunendo i soggetti interessati al fine di condividere le proposte di perimetrazione e di esprimere i pareri di competenza secondo quanto previsto dal regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R e ss.mm.ii..

I quattro pozzi in esame sono ubicati in Valle Traversola e sono così completati:

- *SP1* - particella catastale n. 257 del foglio di mappa n. 11 - profondo 120,00 metri, filtra tra -101,00 e -117,00 metri, con una portata massima di concessione di 4 l/s (anche se attualmente le portate emunte sono dell'ordine di 2,20-2,50 l/s; il prelievo avviene da una falda artesiana in pressione con salienza naturale, la trivellazione risale agli anni '70 ed è l'unico pozzo facente parte del campo-pozzi di San Paolo Solbrito ad essere sprovvisto di pompa di emungimento; non si dispone di stratigrafia e di schema di completamento;
- *SP3* - particella catastale n. 565 del foglio di mappa n. 9 - profondo 120,00 metri, filtra tra -101,00 e -117,00 metri, con una portata massima di concessione di 30 l/s; la realizzazione risale al 1990 e la pompa di emungimento è localizzata a circa -40 metri dal piano-campagna; si dispone di stratigrafia e di schema di completamento;

- *SP4* - particella catastale n. 444 del foglio di mappa n. 4 - realizzato nel 1999 e profondo 120,00 metri, filtra tra -101,00 e -117,00 metri, con una portata massima di concessione di 43 l/s;
 - *SP5* - particella catastale n. 285 del foglio di mappa n. 11 - profondo 120,00 metri, filtra tra -97,00 e -100,00 metri, tra -101,00 e -107,00 metri e tra -108,00 e -114,00 metri, con una portata massima di concessione di 50 l/s; l'opera è stata realizzata e completata nel 2012 in sostituzione del pozzo *SP2*, risalente agli anni '60/'70 e che risultava scarsamente produttivo e pertanto è stato dismesso e attrezzato come piezometro. La distanza tra i due pozzi è di circa 10 metri.
- Le captazioni sono conformi ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtrano esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale - approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

Con la determinazione dirigenziale n. 3402 del 5 aprile 2004 la Provincia di Asti ha rilasciato all'Acquedotto della Piana S.p.A. la concessione preferenziale per la derivazione di 124 l/s massimi e 974.483 metri cubi annui medi di acqua sotterranea da otto pozzi nei Comuni di Buttigliera (AT), Cellarengo (AT), S. Paolo Solbrito (AT) e Valfenera (AT) per uso potabile; per quanto riguarda il Comune di San Paolo Solbrito, la derivazione è stata concessa per i pozzi identificati con i codici *SP1*, *SP2*, *SP3* e *SP4*.

Successivamente, con la determinazione dirigenziale n. 2057 del 16 luglio 2015 la Provincia di Asti ha approvato una variante sostanziale della suddetta concessione consistente nella sostituzione del pozzo *SP2* con il nuovo pozzo *SP5* nel Comune di San Paolo Solbrito; con tale variante è stato concesso un prelievo annuo complessivo di 139,50 l/s massimi e 105 l/s medi, cui corrisponde un volume massimo prelevabile di 1.560.000 metri cubi annui.

Le proposte di definizione - individuate con il metodo cronologico e calcolate utilizzando il codice *WhAEM 2000* - sono state determinate considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima di concessione emungibile contemporaneamente dai quattro pozzi, ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo per 24 ore - pari a 2,5 l/s per il pozzo *SP1*, a 43 l/s per i pozzi *SP3* e *SP4* e a 35 l/s per il pozzo *SP5* - e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un basso grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato; l'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri intorno ai quattro pozzi;
- zona di rispetto ristretta pozzi *SP1* e *SP5*, unica per tutti e due i pozzi, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni e rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto ristrette dei due pozzi;
- zona di rispetto ristretta pozzo *SP3*, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni;
- zona di rispetto ristretta pozzo *SP4*, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni;
- zona di rispetto allargata pozzi *SP1*, *SP3* e *SP5*, unica per tutti e tre i pozzi, di forma bilobata, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni e rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto allargate dei tre i pozzi;
- zona di rispetto allargata pozzo *SP4*, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Proposta di definizione delle aree di salvaguardia attorno ai pozzi ad uso idropotabile - Campo Pozzi di Località Solbrito - Comune di San Paolo Solbrito (AT) - (R.R. n° 15/R 2006 Disciplina delle Aree di Salvaguardia delle acque destinate al consumo umano) - Base Cartografica Catastale alla scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

Le proposte sopraindicate ricadono totalmente nel territorio del Comune di San Paolo Solbrito (AT) che, con nota del Responsabile del Servizio Tecnico del comune in data 3 luglio 2019, ha preso atto delle perimetrazioni presentate e dei vincoli che verranno applicati sul territorio comunale in conseguenza dell'approvazione di tale delimitazione delle aree di salvaguardia.

L'Azienda Sanitaria Locale di Asti – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Igiene Alimenti e Nutrizione – valutata la documentazione allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 3 giugno 2019, ha espresso parere favorevole in merito alle proposte di definizione presentate, evidenziando, tuttavia, quanto segue:

- l'acqua erogata dovrà rispettare i parametri previsti dal d.lgs. 31/2001 e ss.mm.ii. e dal d.lgs. 28/2016 e ss.mm.ii.;
- dovrà essere rispettato quanto previsto dal regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii.;
- è necessaria la valutazione e gestione del rischio nella filiera delle acque potabili destinate al consumo umano secondo il modello del *Water Safety Plan*.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte - Dipartimento territoriale Piemonte Sud-Est, esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 24 giugno 2019, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 le proposte di definizione presentate, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente.

I quattro pozzi sono ubicati sul fondovalle della Valle Traversola, alla base del versante su cui domina il centro di Solbrito; sulla destra e sulla sinistra orografica del rio Traversola, a monte e a valle del sito in esame, sono presenti prati, a cui si alternano impianti di pioppo di modesta estensione e di recente impianto. Localmente sono presenti essenze arboree in filari, sia lungo il corso d'acqua, sia a limitare appezzamenti agricoli. Sui versanti collinari adiacenti, raccordati col fondovalle, sono presenti estese formazioni boschive. Per tale motivo non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle ricomprese all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Asti. Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 48, in data 28 novembre 2019.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11

dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”.

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che i quattro pozzi potabili - denominati *SP1*, *SP3*, *SP4* e *SP5* - ubicati nel Comune di San Paolo Solbrito (AT) e gestiti dall'Acquedotto della Piana S.p.A., sono stati inseriti nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 4 del 6 febbraio 2009 dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 “*Astigiano Monferrato*”.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
- si provveda, se possibile, alla valutazione e gestione del rischio nella filiera delle acque potabili destinate al consumo umano secondo il modello del *Water Safety Plan*;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno delle aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle stesse aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari e di eventuali sistemi di scarico non collettati che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto della rete fognaria, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nelle zone di rispetto allargate;
- si provveda alla verifica delle attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo all'area cimiteriale presente a cavallo dell'isocrona 180 giorni dei pozzi *SP1*, *SP3* e *SP5*; nella parte di cimitero ricadente all'interno della zona di rispetto allargata non si potranno prevedere ampliamenti aventi ad oggetto la creazione di nuovi spazi destinati alla sepoltura nel terreno, fatta salva la possibilità di interrare le urne cinerarie; la costruzione di loculi fuoriterza potrà invece ritenersi compatibile con la necessità di tutela delle acque captate, purché siano adottate tutte le misure atte ad evitare la dispersione nel sottosuolo delle acque meteoriche e di dilavamento; tali soluzioni tecniche dovranno essere preventivamente comunicate all'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 ed al dipartimento ARPA territorialmente competente che, ai sensi del comma 6, articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, dovranno esprimere il proprio parere fornendo puntuali prescrizioni cautelative connesse all'intervento;
- si provveda alla verifica degli eventuali potenziali centri di pericolo per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi

necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

Vista la determinazione dirigenziale n. 3402 del 5 aprile 2004, con la quale la Provincia di Asti ha concesso all'Acquedotto della Piana S.p.A. l'esercizio provvisorio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite otto pozzi nei Comuni di Buttigliera (AT), Cellarengo (AT), S. Paolo Solbrito (AT) e Valfenera (AT) per complessivi 124 l/s massimi e 974.483 metri cubi annui medi; per quanto riguarda il Comune di San Paolo Solbrito, la derivazione è stata concessa per i pozzi identificati con i codici *SP1*, *SP2*, *SP3* e *SP4*;

vista la determinazione dirigenziale n. 2057 del 16 luglio 2015, con la quale la Provincia di Asti ha approvato una variante sostanziale della suddetta concessione consistente nella sostituzione del pozzo *SP2* con il nuovo pozzo *SP5* nel Comune di San Paolo Solbrito; con tale variante è stato concesso un prelievo annuo complessivo di 139,50 l/s massimi e 105 l/s medi, cui corrisponde un volume massimo prelevabile di 1.560.000 metri cubi annui;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Asti – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 3 giugno 2019 – prot. n. 29629;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Sud-Est, in data 24 giugno 2019;

vista la nota della Provincia di Asti, con la quale esprime parere favorevole alle proposte di definizione presentate;

vista la nota a firma del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di San Paolo Solbrito (AT), in data 3 luglio 2019, di presa d'atto delle perimetrazioni presentate e dei vincoli che verranno applicati sul territorio comunale in conseguenza dell'approvazione di tale delimitazione delle aree di salvaguardia;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 "*Astigiano Monferrato*", in data 13 novembre 2019 – prot. n. 1549, di trasmissione degli atti della proposta di definizione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e

ss.mm.ii.;

- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";
- determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 "Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi - legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7".

DETERMINA

a. Le aree di salvaguardia dei quattro pozzi potabili denominati *SP1*, *SP3*, *SP4* e *SP5*, ubicati nel Comune di San Paolo Solbrito (AT) e gestiti dall'Acquedotto della Piana S.p.A., sono definite come risulta nell'elaborato *"Proposta di definizione delle aree di salvaguardia attorno ai pozzi ad uso idropotabile - Campo Pozzi di Località Solbrito - Comune di San Paolo Solbrito (AT) – (R.R. n° 15/R 2006 Disciplina delle Aree di Salvaguardia delle acque destinate al consumo umano) – Base Cartografica Catastale alla scala 1:2.000"*, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale. Tale elaborato, non in scala, è conforme all'originale depositato agli atti e verrà trasmesso tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.

b. La definizione delle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 2,5 l/s per il pozzo *SP1*, a 43 l/s per i pozzi *SP3* e *SP4* e a 35 l/s per il pozzo *SP5* - portata massima di concessione emungibile contemporaneamente dai quattro pozzi.

c. Nelle area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"* e ss.mm.ii., relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristrette ed allargate.

In particolare, è assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 227 *"Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"*.

d. Il gestore dei quattro pozzi potabili - denominati *SP1*, *SP3*, *SP4* e *SP5* - ubicati nel Comune di San Paolo Solbrito (AT) - Acquedotto della Piana S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1,

lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
- provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari in gestione che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto della rete fognaria, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nelle zone di rispetto allargate;
- provvedere, se possibile, alla valutazione e gestione del rischio nella filiera delle acque potabili destinate al consumo umano secondo il modello del *Water Safety Plan*.

e. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia di Asti per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario – Acquedotto della Piana S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

f. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Asti per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di San Paolo Solbrito (AT), affinché lo stesso provveda a:

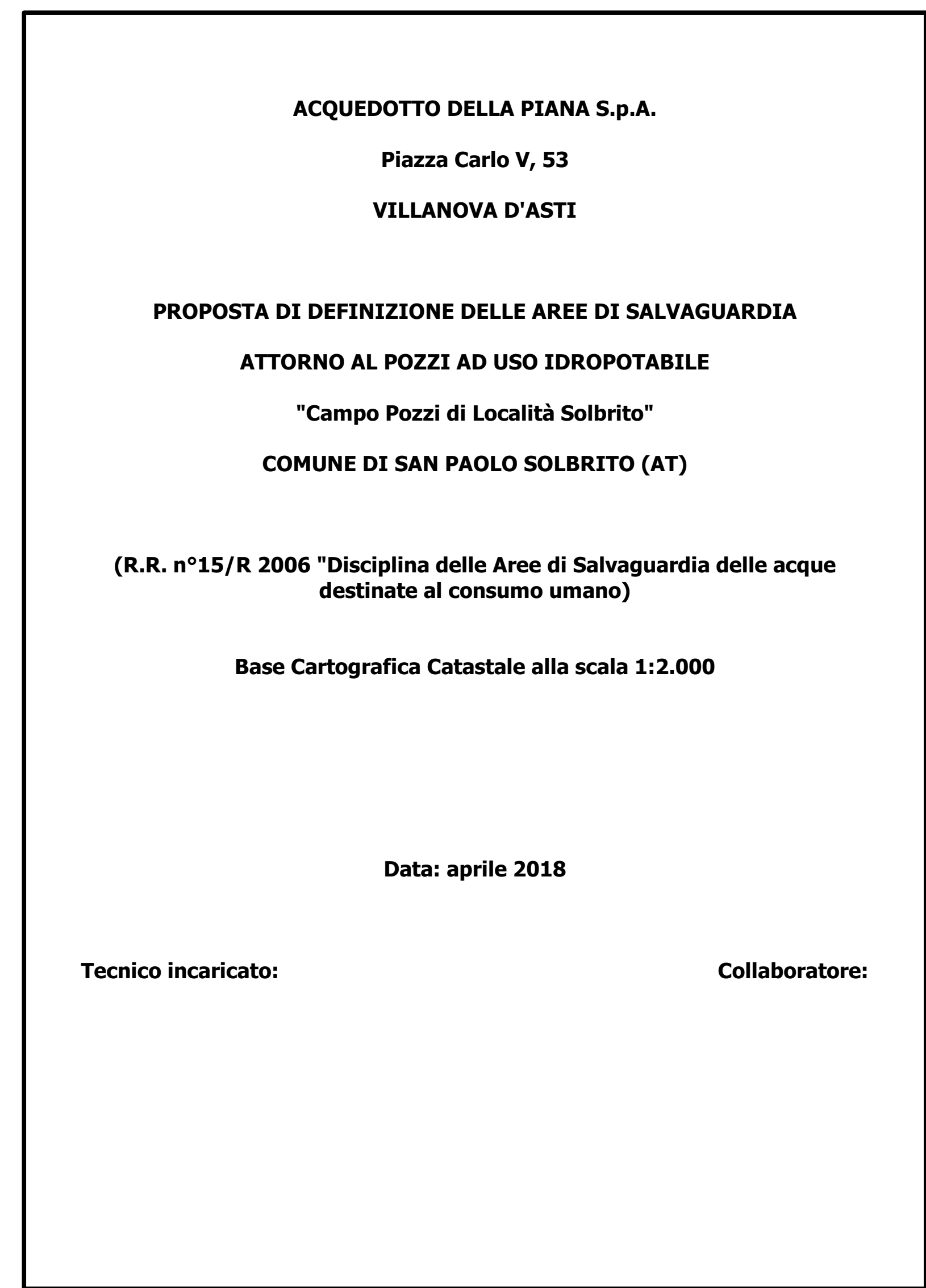
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione delle aree di salvaguardia;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno delle aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle medesime aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;
- provvedere alla verifica delle attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo all'area cimiteriale presente a cavallo dell'isocrona 180 giorni dei pozzi SP1, SP3 e SP5; nella parte di cimitero ricadente all'interno della zona di rispetto allargata non si potranno prevedere ampliamenti aventi ad oggetto la creazione di nuovi spazi destinati alla sepoltura nel terreno, fatta salva la possibilità di interrare le urne cinerarie; la costruzione di loculi fuoriterra potrà invece ritenersi compatibile con la necessità di tutela delle acque captate, purché siano adottate tutte le misure atte ad evitare la dispersione nel sottosuolo delle

acque meteoriche e di dilavamento; tali soluzioni tecniche dovranno essere preventivamente comunicate all'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 ed al dipartimento ARPA territorialmente competente che, ai sensi del comma 6, articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, dovranno esprimere il proprio parere fornendo puntuali prescrizioni cautelative connesse all'intervento;

- verificare gli eventuali potenziali centri di pericolo per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)
Fto Paolo Mancin



San Paolo Solbrito		SP1	SP3	SP4	SP5
Orientamento isocrone rispetto al nord geografico	X	44	50	53	44
	Y	46	40	37	46

